



COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA

Provincia di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 56

OGGETTO :

CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011.

L'anno **duemilaundici**, addì **ventotto**, del mese di **novembre**, alle ore **22** e minuti **30**, nella sala delle riunioni, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BAR Danilo	SINDACO	X	
GIAI Luca	ASSESSORE	X	
PELLIZZARI Marco	ASSESSORE		X
POGNANT GROS Federico	ASSESSORE		X
GARESIO MARIO	ASSESSORE	X	
	Totale	3	2

Assume la presidenza il Signor **BAR Danilo** nella sua qualità di SINDACO .
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **D.SSA CARMELA FERRARA**
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che in data 07.03.2011, con deliberazione n. 03, esecutiva, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 ed i documenti connessi;
- che, in relazione al disposto dell'art. 169 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e all'art. 24 del vigente Regolamento comunale di contabilità, la G.C., con deliberazione n. 19 del 07.03.2011, esecutiva, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il corrente anno 2011 ed ha individuato le risorse e gli obiettivi affidati ai responsabili dei servizi, per gli effetti di cui all'art. 183, comma 9, del T.U.E.L. 267/2000;

Considerato che alla Giunta comunale è stato demandato, fra l'altro, il compito di procedere alla gestione delle spese relative ai contributi ad Enti ed associazioni, ecc.;

Ricordato che annualmente viene disposta l'erogazione di contributi ordinari a favore di Enti ed Associazioni;

Vista la deliberazione C.C. n. 15 dell' 11.06.1992, esecutiva, relativa alla approvazione del nuovo regolamento per la erogazione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica, ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.1991, n. 412;

Dato atto che i criteri e le modalità di erogazione dei contributi ordinari, come approvati con gli atti deliberativi indicati, prevedono, tra l'altro, la possibilità di concedere benefici di natura ordinaria a condizione che:

- 1) l'attività istituzionale e perseguita risulti dallo statuto e dal bilancio preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti;
- 2) gli interessati inoltrino al Sindaco apposita istanza di concessione di benefici per l'anno successivo, corredata con la documentazione di cui al punto precedente e con un documento illustrativo delle attività da svolgere, se necessario, secondo un calendario prefissato e dei risultati conseguenti;
- 3) nella domanda siano indicati eventuali contributi provenienti da altre fonti e la dichiarazione dei mezzi finanziari ed operativi e delle strutture di cui l'ente o l'associazione dispone;

Dato atto che l' erogazione materiale dei contributi sarà effettuata alla presentazione di apposito rendiconto, che documenti l'attività svolta ed i risultati raggiunti, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato regolamento per l'erogazione dei contributi;

Visto il comma 9 dell'articolo 6, del D.L. n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010, che sancisce il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di effettuare spese per sponsorizzazioni e dato atto che trattasi di una delle misure introdotte dal legislatore nell'ambito di una manovra finanziaria tesa a razionalizzare e contenere la spesa delle amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, per pervenire ad un miglioramento dei saldi dei bilanci di ciascuna amministrazione, contribuendo a quel processo di risanamento della finanza pubblica, cui la Repubblica è impegnata da anni;

Dato atto che in merito alla definizione ed individuazione delle fattispecie interessate dal richiamato divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni, la Corte dei Conti della Lombardia con parere 122/ 2011 ha ricostruito, sia dal punto di vista normativo che funzionale, la nozione di sponsorizzazione in relazione all'attività degli enti locali ed ha precisato che "il divieto di spese per sponsorizzazioni ex D.L. n. 78/2010 presuppone, altresì, un vaglio di natura teleologica", poiché "ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione, mentre la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.". Infine rileva conclusivamente che "tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento

che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione" (delibera n. 1075 del 2010);

Vista altresì la Delibera 15 aprile 2011, n. 46/2011/SRCPIE/PAR, Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, ad oggetto: Divieto per le amministrazioni pubbliche di effettuare spese per sponsorizzazioni, introdotto dall'art. 6, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122;

Rilevato che, la predetta Sezione Regionale di Torino, aderendo ad un orientamento consolidatosi presso diverse Sezioni regionali di questo Istituto, giunge alle seguenti conclusioni:

- "Reputa corretto distinguere dalle sponsorizzazioni vietate dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell'ente e che l'ente svolge normalmente attraverso l'opera di soggetti terzi (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 1075/2010 e n. 1076/2010; Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 163/2010; Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 7/2011);
- Ritiene che il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 deve ritenersi dunque operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Devono invece ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività. Questa lettura appare coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche;
- Ribadisce che la qualificazione in concreto della spesa per sponsorizzazioni rispetto alle singole fattispecie gestionali, ai fini dell'applicazione del divieto normativo, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali peraltro dovranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, il profilo teleologico cui si è fatto riferimento e in particolare i presupposti che sono alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio".

Tutto ciò premesso;

Viste le sottoelencate istanze di richiesta di erogazione di contributi ordinari per l'anno 2011, presentate ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento dai seguenti Enti ed Associazioni, nei termini fissati da questo Ente:

- squadra A.I.B. San Giorio, domanda presentata il 12 novembre 2010, n. 0002561 di protocollo;
- associazione PRO-LOCO San Giorio, domanda presentata il 12 novembre 2010, n. 0002562 di protocollo;
- gruppo A.N.A. di San Giorio, domanda presentata il 03.11.2010 n. 0002486 di protocollo;
- associazione A.V.I.S. di San Giorio, domandata presentata il 12.11.2010, n. 0002565 di protocollo;
- associazione Ricami d'arte Bandera Valle di Susa, domanda presentata il 12.11.2010 n. 0002566 di protocollo;
- centro culturale Amprimo Rolle di San Giorio, domanda presentata il 27.10.2010 n. 0002435 di protocollo;

Dato atto che per le motivazioni suesposte, le richieste presentate dalla PRO – LOCO, A.I.B., AVIS ed A.N.A. di San Giorio possono essere accolte, in quanto trattasi di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività, che risultano altresì coerenti con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti

privati destinatari di risorse pubbliche e che presentano altresì rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio;

Rilevato infatti che le attività svolte dalle predette Associazioni sono quelle proprie dell'ente comunale e che risultano rispettati i prescritti requisiti di efficacia, efficienza ed economicità, poiché trattasi di servizi svolti per conto dell'ente che, vista la ridotta dotazione organica, si troverebbe impossibilitato ad eseguire, dando atto altresì che le predette associazioni si avvalgono dell'opera del volontariato locale, con un evidente risparmio per le finanze pubbliche;

Ritenuto quindi opportuno erogare un contributo ordinario di € 500,00 per l'Associazione A.I.B., di € 500,00 per l'Associazione A.N.A. di San Giorio, di € 500,00 per l'AVIS di San Giorio e di € 1.500,00 per la PRO – LOCO, riconoscendo l'importanza dell'attività socio-culturale svolta sul territorio dalle predette associazioni;

Dato invece atto che le richieste presentate dalle associazioni ricamo bandiera e centro culturale Amprimo Rolle sopra evidenziate non possono essere accolte, in quanto non presentano i requisiti richiesti come meglio sopra specificato;

Ritenuto altresì di erogare un contributo di € 1.100,00 alla Biblioteca di San Giorio, riconoscendo l'importanza dell'attività culturale a favore della comunità locale, a titolo di rimborso spese per acquisto libri e per il corretto funzionamento della struttura; a tale proposito si dà atto che trattasi di organismo che svolge in maniera autonoma un'attività culturale che l'Ente, intendendo in ogni caso necessariamente sostenere, diversamente operando, si troverebbe costretto a gestire in maniera diretta e per di più, con maggiori oneri gestionali ed impiego di risorse umane;

Evidenziato che si intende altresì erogare un contributo ordinario alla Società Filarmonica di San Giorio di Susa, in base alla regolare partecipazione della banda musicale alle manifestazioni concordate con l'Amministrazione comunale sia per feste nazionali che patronali per un importo di € 2.100,00 a titolo di contributo ordinario per i servizi svolti e che sono stati ampliati;

Rilevato che i contributi per la locale Biblioteca e per la Società Filarmonica, non rientrano, per i motivi sopra esposti, nei vincoli di cui al citato art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010;

Dato atto che la Giunta comunale agisce in virtù di competenza propria, ai sensi dell'art. 48, del T.U.E.L. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli prescritti dall'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine:

- alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato;
- alla regolarità contabile, da parte del responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. la parte narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di impegnare per l'anno 2011 i contributi ordinari sottoelencati con imputazione della spesa sul P.E.G. 2011 nel modo seguente:

• squadra A.I.B. San Giorio	€	500,00	Intervento 1090305 – Cap. 1791
• biblioteca San Giorio	€	1.100,00	Intervento 1050105 – Cap. 1788
• Soc. Filarmonica San Giorio	€	2.100,00	Intervento 1050205 – Cap. 1787
• associazione PRO-LOCO San Giorio	€	1.500,00	Intervento 1070105 - Cap. 1790
• gruppo A.N.A.	€	500,00	Intervento 1090605 - Cap. 1792
• associazione AVIS	€	500,00	Intervento 1100405– Cap. 1789

3 di erogare i contributi ordinari suddetti nel seguente modo:

-a presentazione dei rendiconti, da cui risulti un deficit di spesa da coprire tutto o in parte con i contributi di cui trattasi, per le Associazioni PRO-LOCO, A.N.A., AVIS ed A.I.B.;

-il contributo di € 2.100.00 dovuto alla Società Filarmonica di San Giorio, dovrà invece essere erogato in base alla regolare partecipazione della banda musicale alle manifestazioni concordate con l'Amministrazione comunale sia per feste nazionali che patronali per i motivi citati in premessa;

-il contributo dovuto alla biblioteca comunale di San Giorio per € 1.100,00, dovrà invece essere erogato a titolo di rimborso spese per acquisto libri e per il corretto funzionamento della struttura; a tale proposito si dà atto che trattasi di organismo che svolge in maniera autonoma un'attività culturale che l'Ente, intendendo in ogni caso necessariamente sostenere, diversamente operando, si troverebbe costretto a gestire in maniera diretta e per di più, con maggiori oneri gestionali ed impiego di risorse umane;

4. di dare atto:

- che, come meglio specificato in narrativa, trattasi di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività, che risultano altresì coerenti con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche e che presentano altresì rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio;
- che sul contributo corrisposto alla Società Filarmonica, non viene disposta la ritenuta di acconto di cui all'art. 28 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600, in quanto sussistono le condizioni di esonero di cui alla legge 6.3.1980, n. 54, art. 2 - 8° comma, trattandosi di contributo inteso a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività;
- che la ritenuta di acconto in oggetto non è applicabile sul contributo corrisposto ad altri organismi e/o Enti, giusto quanto confermato dalla Direzione Generale del Ministero delle Finanze, rientrando tale erogazione nella fattispecie di contributi erogati a sostegno delle attività istituzionali di Organismi e/o Enti non commerciali.

5. di dare ancora atto che la Giunta comunale ha agito in virtù di competenza propria, ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. 267/2000;

6. di dare infine atto che sono stati acquisiti i prescritti pareri favorevoli, di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000;

7. di comunicare la presente deliberazione, in elenco, ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale;

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con una seconda distinta votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che dà esito unanime favorevole.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to BAR Danilo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA CARMELA FERRARA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 5/12/2011 al 20/12/2011 n. reg. pubblicazione _____, così come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lg.vo 18.08.2000, n. 267.

San Giorio di Susa, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA CARMELA FERRARA

E' comunicata in elenco con lettera n. ____ in data _____ ai Capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, del D.Lg.vo 18.08.2000 n. 267;

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

San Giorio di Susa, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.SSA CARMELA FERRARA)

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line comunale per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lg.vo 18.08.2000 n. 267, senza reclami;

è divenuta esecutiva il giorno _____;

decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lg.vo 267/2000).

San Giorio di Susa, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA CARMELA FERRARA
